Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Campania

Regione Liguria

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1983.

Ammissione, come principi attivi, dei « fermenti lattici » utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 9 maggio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969);

Visto il decreto 4 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969);

Considerato che può essere ammesso, a talune condizioni, l'uso dei fermenti lattici nell'alimentazione medicata degli animali;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, sub *c*) ed *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammissibili come princìpi attivi i fermenti lattici vivi da impiegarsi per la produzione di integratori medicati per mangimi destinati al trattamento di malattie enteriche, dei giovani animali.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, stabilisce, dopo lo esame della documentazione presentata dalla ditta interessata, ogni singola specie e ceppo batterico che può essere impiegato per la produzione dei fermenti lattici di cui all'art. 1.

Art. 3.

La specie o le specie batteriche che costituiscono i fermenti lattici devono essere esattamente identificabili attraverso le più idonee metodologie disponibili.

Almeno cinque fiale contenenti il ceppo batterico liofilizzato, nonché copia di tutti i documenti di identificazione e le tecniche di controllo devono essere depositati presso l'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

I fermenti lattici ammessi ai sensi dell'articolo 1, come princìpi attivi per la preparazione di integratori medicati per mangimi, devono essere prodotti in officine autorizzate a norma dell'art. 180 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita, o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori medicati per mangimi, a base di fermenti lattici per il trattamento di malattie enteriche degli animali, deve chiedere l'apposita preventiva autorizzazione di cui all'art. 7 della sopracitata legge n. 281/1963.

La commissione provinciale, ivi menzionata, nel caso particolare deve essere integrata da un esperto in microbiologia.

Art. 6.

Le attrezzature e i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti per la produzione degli integratori medicati a base di fermenti lattici di cui all'art. 1 del presente decreto, devono rispondere alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, ed inoltre gli stabilimenti stessi devono disporre in un laboratorio di analisi con le attrezzature idonee ai necessari controlli microbiologici. E' consentito il ricorso a laboratori fiduciari appartenenti ad amministrazioni pubbliche.

Art. 7.

Le domande di registrazione degli integratori a base di fermenti lattici di cui all'art. 1 devono essere corredate dagli estremi dell'autorizzazione relativa agli impianti di produzione di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché dall'indicazione della specie batterica, del ceppo e del supporto impiegato.

Art. 8.

L'associazione con princìpi attivi disciplinati dalla legge n. 281/1963 può essere ammessa con l'apposito decreto di cui all'art. 1 della stessa legge.

Art. 9.

Chiunque vende o prepara per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo integratori medicati per mangimi a base di fermenti lattici, in aggiunta alle dichiarazioni previste dalle legge n. 281/1963, deve dichiarare:

la specie e i ceppi batterici impiegati;

gli estremi dell'autorizzazione dell'officina di produzione dei fermenti lattici;

la quantità di cellule vive per grammo di prodotto (unità formanti colonia);

eventuali incompatibilità con altri princìpi attivi impiegabili in alimentazione animale;

estremi dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'art. 5 del presente decreto;

data di preparazione e data di scadenza.

Art. 10.

L'importazione dei fermenti lattici ammessi per la preparazione di integratori medicati per mangimi nonché degli integratori medicati con essi preparati è consentita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 399, a condizione che i fermenti lattici stessi e gli integratori medicati siano stati prodotti negli Stati di provenienza con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.

Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, e quelle di cui all'art. 9 del citato decreto 4 agosto 1969, si applicano anche agli integratori previsti dal presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(2540)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 aprile 1983.

Proroga di un anno per l'espropriazione dei terreni relativi all'impianto del ripetitore della seconda rete TV di Otranto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980 con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della seconda rete TV di Otranto (Lecce);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale l'espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'istallazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 7 febbraio 1983 con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile addivenire all'espropriazione del terreno entro il termine ad essa assegnato;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980, citato nelle premesse, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1983

Il Ministro: GASPARI

(2538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Errata-corrige all'« Elenco degli esperti e ricercatori che hanno titolo a partecipare alle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 ». (Elenco pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 109 del 21 aprile 1981).

Nell'elenco citato in epigrafe, sotto la voce « 01 - Comitato nazionale per le scienze matematiche », alla pagina 11 del supplemento straordinario, al numero progressivo di lista 290, il nominativo « *Cerutti* Sola Pettini Monica », deve leggersi: « *Cerruti* Sola Pettini Monica ».

(2484)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 sono stati proclamati membri eletti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1983-85 i seguenti notai:

1ª *Zona*: Bottino Federico, notaio in Torino;
2ª *Zona*: Morello Aristotele, notaio in Genova;
3ª *Zona*: Barassi Lodovico, notaio in Milano;
4ª *Zona*: Bagnoli Enrico, notaio in Volta Mantovana;
5ª *Zona*: Sartorio Enrico, notaio in Conegliano;
6ª *Zona*: Amaduzzi Bruno, notaio in Modena;
7ª *Zona*: Rovai Giancarlo, notaio in Firenze;
8ª *Zona*: La Cava Virgilio, notaio in Cori;
8ª *Zona*: Panvini Rosati Massimo Maria, notaio in Roma;
9ª *Zona*: Salvatore Ugo, notaio in Ancona;

10ª *Zona*: Santangelo Sabatino, notaio in Napoli;
11ª *Zona*: Bottaro Onofrio, notaio in Trani;
12ª *Zona*: Greco Fausto, notaio in Reggio Calabria;
13ª *Zona*: Monforte Guido, notaio in Messina;
14ª *Zona*: Di Giovanni Cesare, notaio in Palermo.

(2547)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983:

Cimmino Stefano notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cimmino Massimo notaio residente nel comune di Parma è trasferito nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione.

Infantino Carmen notaio residente nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, con l'anzidetta condizione.

Benincasa Germano notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Amadeo Franco notaio residente nel comune di Loano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, con l'anzidetta condizione.

Palmieri Paolo notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

La Gioia Luigi notaio residente nel comune di Latina è trasferito nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

Gamberale Quirino notaio residente nel comune di San Demetrio nei Vestini, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

Calderisi Clorinda Concetta notaio residente nel comune di Bedonia, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione.

Matrone Raffaele notaio residente nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Scardaccione Giuliano notaio residente nel comune di Potenza è trasferito nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Cutolo Maria notaio residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

De Sena Angela notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Saviano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Parisi Bruno notaio residente nel comune di Quistello, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione.

Sabuzi Giuliani Umberto notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione.

Di Fazio Gian Vittore notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Famularo Antonio notaio residente nel comune di Livorno è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Fasani Luigi notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Laurora Giacomo notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Lupo Franco notaio residente nel comune di Livorno è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Mosca Antonio notaio residente nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Orefice Giuseppe notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Parenti Enrico notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Santarcangelo Michele notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Spadaro Giuseppa notaio residente nel comune di Perugia è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Piccardo Liliana notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Trotta Gustavo notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Angri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Liotti Pasquale notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Schiano Bernardo notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Matano Mario notaio residente nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere con l'anzidetta condizione.

Capruzzi Vincenzo notaio residente nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Avitabile Claudio notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Cologna Veneta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983, il decreto ministeriale 19 aprile 1983 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Palmieri Paolo alla sede di Fondi, distretto notarile di Latina.

Viscogliosi Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge sotto pena di decadenza.

(2585)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982: « Concessione alla S.p.a. Aero trasporti italiani - ATI, in Napoli, dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea Roma-Verona e viceversa ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 102 del 14 aprile 1983).

La data di registrazione alla Corte dei conti riportata in calce al decreto citato in epigrafe, invece di: « addì *17* aprile 1983 », deve intendersi: « addì 7 aprile 1983 ».

(2487)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Negazione dell'autorizzazione all'ampliamento di un magazzino generale in Firenze della S.r.l. « Magazzini generali e silos ».

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 è stata negata alla S.r.l. « Magazzini generali e silos » l'autorizzazione all'ampliamento in Calenzano del magazzino generale esercitato in Firenze, via Panciatichi, 14.

(2269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 22 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1457,80	1457,80	1458 —	1457,80	1457,75	—	1457,700	1457,80	1457,80	1457,80
Marco germanico .	595,650	595,650	595,90	595,650	595,75	—	595,650	595,650	595,650	595,65
Franco francese .	198,580	198,580	199,00	198,580	198,70	—	198,600	198,580	198,580	198,58
Fiorino olandese .	529,100	529,100	529,25	529,100	529,20	—	529,210	529,100	529,100	529,10
Franco belga.	29,878	29,878	29,90	29,878	29,85	—	29,860	29,878	29,878	29,87
Lira sterlina .	2256,800	2256,800	2257 —	2256,800	2255,90	—	2256,800	2256,800	2256,800	2256,80
Lira irlandese .	1882,700	1882,700	1883 —	1882,700	1883 —	—	1881 —	1882,700	1882,700	—
Corona danese .	167,700	167,700	167,70	167,700	167,75	—	167,740	167,700	167,700	167,70
E.C.U.	1345,820	1345,820	1345,820	1345,820	1345,92	—	1345,820	1345,820	1345,820	1345,82
Dollaro canadese .	1185,800	1185,800	1186 —	1185,800	1186 —	—	1185,600	1185,800	1185,800	1185,80
Yen giapponese .	6,174	6,174	6,1650	6,174	6,15	—	6,175	6,174	6,174	6,17
Franco svizzero.	708 —	708 —	708,80	708 —	708,50	—	708,270	708 —	708 —	708 —
Scellino austriaco.	84,588	84,588	84,70	84,588	84,75	—	84,670	84,588	84,588	84,58
Corona norvegese.	204,160	204,160	204,40	204,160	204,30	—	204,300	204,160	204,160	204,15
Corona svedese.	194,590	194,590	194,80	194,590	194,75	—	194,900	194,590	194,590	194,59
FIM	268,300	268,300	268,25	268,300	268,30	—	268,200	268,300	268,300	—
Escudo portoghese .	14,580	17,580	14,75	14,580	14,70	—	14,950	14,580	14,580	14,58
Peseta spagnola .	10,720	10,720	10,70	10,720	10,65	—	10,718	10,720	10,720	10,72

Media dei titoli del 22 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	43,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,175
» 5,50% » » 1969-84 .	91,475
» 6% » » 1970-85 .	92,075
» 6% » » 1971-86 .	88,450
» 6% » » 1972-87 .	78,875
» 9% » » 1975-90 .	75,750
» 9% » » 1976-91 .	73,500
» 10% » » 1977-92 .	76,225
» 12% (Beni Esteri 1980) .	75,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,300
» » » » 1-10-1981/83 .	100,225
» » » » 1-11-1981/83 .	100,250
» » » » 1-12-1981/83 .	100,075
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,775
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,425
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,200
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,850
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,700
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,300
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,850
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,800
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,100
» » » 12% 1-10-1983 .	97,350
» » » 12% 1- 1-1984 .	96,075
» » » 12% 1- 4-1984 .	95,250
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,275
» » » 12% 1-10-1984 .	92,900
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	83,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1457,750
Marco germanico	595,650
Franco francese .	198,590
Fiorino olandese .	529,155
Franco belga	29,869
Lira sterlina .	2256,800
Lira irlandese	1881,850
Corona danese .	167,720
E.C.U. .	1345,820
Dollaro canadese .	1185,700
Yen giapponese	6,174
Franco svizzero	708,135
Scellino austriaco	84,629
Corona norvegese .	204,230
Corona svedese	194,745
FIM	268,250
Escudo portoghese	14,765
Peseta spagnola	10,719

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione di responsabili della conservazione in purezza di varietà iscritte nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già attribuita ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di esse indicato:

Specie	Decreto ministeriale di iscrizione	
Mais:		
Adige	6- 3-1981	Da: Asgrow Italia S.p.a. corso Mazzini, 9, 20075 Lodi (Milano), a: Asgrow Italia S.p.a. corso Mazzini, 9, 20075 Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company Kalamazoo, Michigam (USA)
Adda 90	4- 3-1975	
Nilo	15- 3-1979	
Mincio	6- 3-1981	
Padano	5- 5-1980	
Ortive:		
Cipolla: Aura	11- 5-1982	
Rialto	11- 5-1982	
Fava: Aprilia	11- 5-1982	
Mais:		
Bar Anjou 138	6- 3-1981	Da: Sica LG Services-Station experimentale de Mons-Aubiat Limagne (Francia), a: Limagrain Italia S.r.l. Cascina Graffignana San Vito Casalbuttano (Cremona)
Astore	3- 3-1979	
Uni Anjou 158	6- 3-1981	
Nibbio	6- 3-1981	
Aquila	6- 3-1981	
Poiana	6- 3-1981	
Lanario LG 52	1- 3-1982	
Girifalco LG 66	1- 3-1982	
Mais:		
Nickerson 601	21- 4-1975	Da: Semences Nickerson S.A. Longue (Francia), a: Migro, Noth American Plant Breeders, 5201 Johnson Drive Missions, Kansas (USA)
Nickerson 702	21- 4-1978	
Damon	6- 3-1981	
Comet	6- 3-1981	
Pulsar	6- 3-1981	

(2388)

Cancellazione di ventidue varietà di specie agricole e di venti varietà di specie orticole dai registri nazionali

Con decreto ministeriale 1° marzo 1983 sono state cancellate dai rispettivi registri nazionali le seguenti varietà:

Specie	Varietà	Decreto di iscrizione
Frumento duro	B. 52	29- 9-1969
	Granato	25-10-1974
	Valfiora	25-10-1974
Frumento tenero	Ovest	29- 9-1969
	Pricama	29- 9-1969
	Tudest	29- 9-1969
	Virest	29- 9-1969
Mais	H 724088	15- 4-1976
	Reno 74	4- 3-1975
	Olona	13- 4-1977
	Kelly UC 3300	5- 1-1974
	Silver UC 333	5- 1-1974
	Compass	15- 3-1979
	Taurus	4- 3-1975
	Rho	4- 3-1975
Orzo distico	Amiterno	25-10-1974
	Katy	14-11-1976
	Saxonia	29- 9-1969
Riso	Mistral	5- 5-1980
Barbabietola da zucchero	Fynemo	5- 5-1980
Foraggere		
Rutabaga	Vittoria	20- 2-1973
Dattile	Mullus	9- 5-1973
Ortive		
Cipolla	Tropex	20- 6-1977
Fagiolo nano	Blulect	20- 6-1977
	Bonanza wax	20- 6-1977
	Del Rey	12-12-1978
Lattuga	Fort niner	20- 6-1977
Melone	Senator hybrid	20- 6-1977
Pomodoro	Pavebo lungo precoce	21- 6-1977
	Marzanino M	20- 6-1977
Prezzemolo	Deep green	12-12-1978
Pisello	Dart	20- 6-1977
	Zenith	12-12-1978
	Lowarex	12-12-1978
	Almata	20- 6-1977
	Edison	20- 6-1977
	Green sugar	20- 6-1977
	Hustler	20- 6-1977
	Superfection	20- 6-1977
	Swinger	20- 6-1977
	Multnomah	20- 6-1977
	Salverde	20- 6-1977

(2389)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Il sipario italiano » società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonio Rossetti il 16 marzo 1976, rep. n. 55698, reg. soc. n. 1705/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuliano Marchetti.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la società cooperativa di consumo « Ente universitario S. Benedetto Società cooperativa a r.l. », in Cassino (Frosinone), costituita per rogito dottor Luigi Gamberale il 3 ottobre 1969, rep. n. 1621, reg. soc. n. 141/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Panetta Nello.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la società cooperativa « Brasilia 75 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio Jemma Andrea il 14 maggio 1975, rep. n. 17462, reg. soc. n. 1792/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Leonardi Francesco.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa teatro L'Inaspettato », in Roma, costituita per rogito notar Italo Gazzilli in data 24 luglio 1974, rep. n. 63688, reg. soc. n. 3537/74, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Roberto Romano.

(2162)

Con decreti ministeriali 10 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Benevieni a r.l., in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 2 aprile 1975, rep. 27818, reg. soc. 23728;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 17 febbraio 1972, rep. 4131, reg. soc. 3748;

società cooperativa edilizia Dipendenti Dalmine a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Muriani in data 20 gennaio 1977, rep. 7303, reg. soc. 6646;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Lollio in data 11 giugno 1975, rep. 53157, reg. soc. 6245;

società cooperativa edilizia ERP. SASA. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Calabrese in data 15 ottobre 1974, rep. 15047, reg. soc. 6079;

società cooperativa edilizia San Matteo a r.l., in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 5 aprile 1965, rep. 51470, reg. soc. 4715;

società cooperativa edilizia ERP. NAPI a r.l., in Livorno, costituita per rogito Mameli in data 27 settembre 1974, rep. 26849, reg. soc. 6057;

società cooperativa edilizia Compagnia Misuratori Portuali a r.l., in Livorno, costtiuita per rogito Mameli in data 16 ottobre 1974, rep. 27040, reg. soc. 6074;

società cooperativa edilizia Dipendenti Costiero AGIP a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 25 ottobre 1963, rep. 30840, reg. soc. 25230;

società cooperativa edilizia Sotto il Monte Gazzo a r.l., in Genova, costituita per rogito Valdettaro in data 30 gennaio 1973, rep. 13258, reg. soc. 29510;

società cooperativa Consumo Provinçia Uno a r.l., in Genova, costituita per rogito Ridella in data 21 ottobre 1975, rep. 1053, reg. soc. 31450;

società cooperativa Consumo Cà di Massa a r.l., in Genova, costituita per rogito Ridella in data 21 ottobre 1975, rep. 1055, reg. soc. 31452;

società cooperativa edilizia Casana a r.l., in Genova, costituita per rogito Oneto in data 12 luglio 1976, rep. 13358, reg. soc. 31938;

società cooperativa edilizia Kappa a r.l., in Genova, costituita per rogito Finelli in data 29 dicembre 1975, rep. 5518, reg. soc. 31638;

società cooperativa Prod. Lav. Mario Marcucci a r.l., in Fontanigorda (Genova), costituita per rogito Oneto in data 1° aprile 1949, rep. 1432, reg. soc. 16150;

società cooperativa edilizia Gli Oleandri a r.l., in Imperia, costituita per rogito Re in data 23 gennaio 1976, rep. 52098, reg. soc. 1245;

società cooperativa edilizia San Cristoforo a r.l., in Imperia, costituita per rogito Re in data 2 maggio 1958, rep. 9148, reg soc. 615;

società cooperativa edilizia Favilla a r.l., in Imperia, costituita per rogito Re in data 8 luglio 1963, rep. 31479, reg. soc. 727;

società cooperativa pesca Pescatori Borgo Peri a r.l., in Imperia, costituita per rogito Temesio Nicolò in data 9 febbraio 1967, rep. 4827, reg. soc. 817;

società cooperativa edilizia Case Impiegati Statali e Pensionati C.I.S.E.P. a r.l., in Imperia, costituita per rogito Berio in data 25 settembre 1948, rep. 16014, reg. soc. 422;

società cooperativa edilizia E. De Amicis a r.l., in Imperia, costituita per rogito Conio in data 8 giugno 1958, rep. 10870, reg. soc. 617;

società cooperativa edilizia Fiorita a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Toma in data 18 settembre 1964, rep. 67576, reg. soc. 1466;

società cooperativa edilizia Sanremo a r.l., in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 23 dicembre 1975, rep. 5875, reg. soc. 2275;

società cooperativa edilizia Pigreco a r.l., in Imperia, costituita per rogito Saguato in data 27 novembre 1973, rep. 34475, reg. soc. 1089;

società cooperativa edilizia Il Pontiere a r.l., in Piacenza, costituita per rogito del Giudice in data 22 dicembre 1977, rep. 82231, reg. soc. 4641;

società cooperativa edilizia Salsediana a r.l., in Alseno (Piacenza), costituita per rogito Gamberale in data 17 gennaio 1977, rep. 1801, reg. soc. 4272;

società cooperativa edilizia Cadeo a Proprietà Indivisa a r.l., in Cadeo (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 23 aprile 1974, rep. 37306, reg. soc. 3647;

società cooperativa edilizia Primavera a Proprietà Divisa a r.l., in Cadeo (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 23 aprile 1974, rep. 37305, reg. soc. 3622;

società cooperativa edilizia Val Chero a r.l., in Carpaneto Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Fermi in data 10 settembre 1978, rep. 100633, reg. soc. 4884;

società cooperativa edilizia San Fiorenzo a r.l., in Fiorenzuola (Piacenza), costituita per rogito Zappia in data 13 maggio 1969, rep. 16615, reg. soc. 2965;

società cooperativa agricola Caseificio Sociale della Costa di Tizzano a r.l., in Tizzano Val Parma (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 11 marzo 1946, rep. 4215/2835, reg. soc. 2401;

società cooperativa edilizia Bologna a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Bernardini in data 27 febbraio 1976, rep. 80795, reg. soc. 4637.

(1903)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso ad un posto di docente stabile per la materia di « Struttura e problemi dell'economia italiana » riservato a professori universitari.

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 28 gennaio 1983 con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire, con decreto del direttore della Scuola stessa, un concorso per la copertura di una cattedra da assegnare a professore universitario di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione il seguente insegnamento da conferire a professore universitario di ruolo: « Struttura e problemi dell'economia italiana ».

Art. 2.

Il posto relativo all'insegnamento di cui all'art. 1 è dichiarato vacante ed alla copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

L'insegnamento sopra indicato è istituito per la sede di Roma, ma la Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il docente cui sarà conferito l'insegnamento stesso anche nelle sue sedi di Bologna, Caserta e Reggio Calabria.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola, ma anche, in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa, allo svolgimento di funzioni più latamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, l'impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 5.

Per il conferimento dell'insegnamento di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso curriculum scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento dell'insegnamento stesso, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon de Revel, 76, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, l'accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 249

(2556)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (segreteria per le attività culturali).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24 bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*B* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto), servizio elaborazione dati (un posto).

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato alla segreteria per le attività culturali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia o medicina veterinaria o chimica o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o scienze biologiche o scienze naturali o scienze agrarie o fisica conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

prima - storia della scienza;

seconda - organismi nazionali ed internazionali di sanità pubblica e di ricerca scientifica;

terza - sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese.

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: metodologie per l'organizzazione di un congresso internazionale con relazione scritta su un repertorio dato dalla commissione.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, IV comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 16 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme. che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, il nominativo del vincitore e la graduatoria degli idonei saranno successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro 2 anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6 del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina in prova.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verranno corrisposti, durante il periodo di prova, il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 151

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . nato a . . (provincia di .) il e residente dal (*a*) . . in . (provincia di . .) c.a.p. . . via . n. ... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - segreteria per le attività culturali.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . c.a.p. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di Bergamo.

Il rettore dell'Istituto universitario di Bergamo ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO
Facoltà di economia e commercio

Dottorato di ricerca in « Economia aziendale ».
Curricula n. 1:

1) mercati dei capitali e gestione finanziaria.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Milano Cattolica - Modena - Roma LUISS.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza.

I cittadini non italiani, sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati, con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Istituto universitario di Bergamo - Ufficio affari generali, via Salvecchio, 19 - 24100 Bergamo.

Sarà cura dell'Istituto universitario, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del predetto Istituto universitario.

(2515)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova - istituto di scienze fisiche - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viale Benedetto XV, n. 5, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9.

(2560)

Diario della prova d'arte o esperimento pratico del concorso pubblico a due posti di operaio di seconda categoria per la qualifica di giardiniere presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova d'arte o esperimento pratico del concorso pubblico, a due posti di operaio di seconda categoria per la qualifica di giardiniere in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1982, registro n. 130, foglio n. 137, avrà luogo il giorno 12 maggio 1983, alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Roma, sito in via del Parco Mellini, 84, Roma.

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(2590)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 10.

(2557)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 maggio 1983, ore 9.

(2558)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di economia marittima, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario navale, via Acton, 38, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 20 maggio 1983, ore 9.

(2559)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e veterinario presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 1, in Castel S. Giovanni (Piacenza):

un posto di primario di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno);
un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno);
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
un posto di veterinario collaboratore.

Unità sanitaria locale n. 3, in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

un posto di dirigente sanitario del servizio di igiene pubblica.

Unità sanitaria locale n. 9, in Reggio Emilia:

un posto di assistente della divisione di nefrologia e dialisi (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 20, in Casalecchio di Reno (Bologna):

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 23, in Imola (Bologna):

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 33, in Codigoro (Ferrara):

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 35, in Ravenna:

quattro posti di assistente neuropsichiatra del servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad eccezione del posto di veterinario collaboratore per il quale il termine scade alle ore 12 del sessantesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione delle unità sanitarie locali competenti.

(187/S)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 2, in Sanremo:

un posto di direttore sanitario presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina: radiologia presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina: oculistica presso gli ospedali riuniti di Sanremo e Bussana.

Unità sanitaria locale n. 9, in Genova-Sestri:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina: chirurgia generale presso l'ospedale civile di Sestri Ponente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione settore medicina di base sul territorio in Genova.

(188/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 112 del 26 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile Club Brescia: Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo del personale amministrativo.

Automobile Club Bari: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Unità sanitaria locale n. 13 - Area livornese, in Livorno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico (O.A.S.T. autista).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 7.

Attuazione del programma del fondo europeo di sviluppo regionale fuori quota (stralcio 1981) - Regolamento (CEE) n. 2615/80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (CEE) n. 2615/80 è finanziato il programma delle iniziative approvato dalla commissione delle Comunità europee su proposta della regione Campania.

Art. 2.

Il programma concerne i seguenti interventi:

1) indagine sulla struttura produttiva e finanziaria delle piccole e medie imprese industriali ed imprese artigianali con previsione di spesa complessiva di lire 500 milioni; di cui lire 150 milioni a carico della Regione e lire 350 milioni a carico del F.E.S.R.;

2) incentivi agli investimenti a favore delle imprese artigiane o loro consorzi.

Il costo totale degli investimenti è previsto in lire 1.400 milioni nel primo anno con una spesa pubblica pari al 60 % del totale e cioè di lire 840 milioni complessivi di cui lire 420 milioni a carico della Regione e lire 420 milioni a carico della Comunità;

3) costituzione di una società di servizi per l'assistenza alla gestione ed all'organizzazione delle imprese artigianali con una spesa complessiva di lire 500 milioni di cui lire 225 milioni a carico della Regione e lire 275 milioni a carico del F.E.S.R.;

4) realizzazione o miglioramento delle infrastrutture di servizi a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigianali con una spesa complessiva di lire 900 milioni di cui lire 450 milioni a carico della Regione e lire 450 milioni a carico del F.E.S.R.;

5) assistenza tecnica ed economica, formazione professionale e manageriale a favore delle imprese artigianali con una spesa complessiva di lire 640 milioni di cui lire 192 milioni a carico della Regione e lire 448 milioni a carico del F.E.S.R.

Art. 3.

Le iniziative di cui al precedente articolo saranno realizzate mediante convenzionamento con istituti pubblici e privati specializzati, deliberate dalla giunta regionale.

I singoli progetti devono ottenere il preventivo parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 3.380 milioni, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, istituito con il 3° provvedimento di variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 8.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 e del quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 26 gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Potranno essere ammessi al piano di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58, collegamenti con decorrenza 1° luglio 1982 a condizione che gli stessi siano effettuati con le modalità di esercizio risultanti dalla convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58, e con le tariffe stabilite dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Il comma quarto dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58, è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di L. 1.050.000.000.

Al maggiore onere di L. 1.000.000.000 si fa fronte con il maggiore stanziamento di pari importo previsto sul cap. 443 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 57: Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 - primo provvedimento ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 9.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, definisce, ai fini della previsione del rischio sismico, nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraeleva-

zioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei comuni della regione Campania classificati sismici.

La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2.

Denuncia dei lavori

Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.

Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e in deroga all'art. 17, legge 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.

Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera *b*).

Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'albo secondo le rispettive competenze professionali, deve, fra l'altro, comprendere:

l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;

l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa legge n. 64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge;

gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista, che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal comune;

i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

L'ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto della presente legge.

Presso gli uffici decentrati delle predette amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.

Art. 3.

Responsabilità

La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, primo comma, ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.

L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Il collaudatore deve essere iscritto all'albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086/1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante.

Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:

a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore;

b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

Art. 4.

La regione Campania attua, a mezzo degli uffici del genio civile e sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29, secondo e terzo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.

La giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il comitato tecnico regionale e la competente commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti.

La giunta stabilisce le modalità e i criteri per:

a) fornire assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;

b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;

c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;

d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974.

La giunta regionale, per le finalià di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del servizio lavori pubblici e degli uffici del genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia.

Art. 5.

Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche

Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.

Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi al competente ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma, nonché al sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971.

Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, sia in possesso dell'attestazione dell'ufficio provinciale del genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.

Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti, il disposto del primo comma dell'art. 29 della legge n. 64/1974.

Art. 6.

Repressioni delle violazioni

Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a motivata relazione con proposte, all'ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma competente, che procede ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 64/1974.

Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti di cui all'art. 2 della presente legge e dell'art. 11 del decreto-legge n. 57/1982, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per la omessa denuncia dell'art. 17 della legge n. 64/1974, il sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al pretore ed all'ufficio provinciale del genio civile o sezione autonoma, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina del collaudatore.

In caso di mancata nomina del collaudatore nei termini assegnati, a tanto provvede il servizio regionale ai lavori pubblici a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio.

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al titolo III della legge n. 64/1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli uffici provinciali del genio civile o sezione autonoma e dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Gli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni non sono assoggettabili al visto della C.C.A.R.C., a meno che non comportino impegno di spesa.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

Il sindaco del comune interessato, per gli interventi denunciati ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dell'art. 11 del decreto-legge n. 57/1982 convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ma privi del certificato di cui all'art. 28 della citata legge n. 64, deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori e, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione.

Per gli interventi di cui al comma precedente che risultano invece parzialmente realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finali

Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali, nonché per una economica conservazione degli atti, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deve, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 4, provvedere:

a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilms;

a individuare i mezzi e le apparecchiature necessari per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;

a stipulare apposite convenzioni con enti di ricerche o istituti universitari al fine di fornire agli organi della Regione consulenza ed informazioni per la formulazione di suggerimenti, ai diversi livelli, manuali di istruzioni e linee di indirizzo.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte:

1) con gli appositi capitoli di bilancio denominati:

a) « Spese per gli adempimenti connessi alla esecuzione in danno dei lavori di demolizione o adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche, nonché per la nomina dei collaudatori »;

b) « Spese per il comitato di consulenza geologica, per convenzioni e consulenze prestate da enti o privati, nonché per l'assistenza e consulenza in favore degli enti locali »;

c) « Spese per la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché per la formazione delle carte geologiche e tematiche »;

d) « Spese per la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo e per il rilevamento ed il controllo dell'attività sismica »;

la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;

2) con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e successivi, corrispondenti a quelli di cui ai capitoli 30, 33, 52, 56, 66 e 172 del bilancio 1982, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Al recupero delle somme di cui al punto *a*) del precedente n. 1) si provvede con le modalità previste dall'art. 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 10.

Sanzioni

Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 1974.

TITOLO II

Art. 11.

Strumenti urbanistici generali

Prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a predisporre indagini geologiche-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio.

Le indagini dovranno reperire dati per la compilazione delle seguenti carte:

carta geolitologica;

carta della stabilità;

carta idrogeologica;

carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica.

La base cartografica sarà in scala 1:5.000 o maggiorata in base ad esigenze particolari. Le previsioni urbanistiche degli strumenti generali non possono prescindere dai risultati delle dette indagini.

Art. 12.

Contenuti delle carte

CARTA GEOLITOLOGICA

Ai fini della compilazione della carta dovrà essere eseguito un rilevamento litologico di superficie, integrato dalle risultanze delle indagini dirette e indirette svolte nell'ambito del territorio, per la definizione della stratigrafia e delle strutture, nonché per le caratteristiche tecniche generali.

La situazione geologica locale dovrà essere inquadrata nel contesto geologico regionale e alla luce della storia sismica regionale.

A corredo della carta dovranno essere compilate sezioni geologiche in numero sufficiente a dare una chiara visione delle caratteristiche geologiche e strutturali.

Ove necessario saranno riportati altresì gli aspetti morfologici locali significativi sotto l'aspetto della risposta sismica.

CARTA DELLA STABILITÀ

Sulla base di rilevazioni geomorfologiche integrate da indagini specifiche dirette ed indirette saranno riportati i fenomeni di instabilità reali e potenziali antichi e recenti.

In particolare si dovranno classificare i dissesti in base al tipo, causa, evoluzione, importanza (fenomeni profondi o superficiali), dinamica (attivi, quiescenti o stabilizzati).

Sulla base degli accertamenti eseguiti si dovrà esprimere un giudizio sulla possibilità di recupero del territorio.

La carta della stabilità potrà essere corredata da una suddivisione del territorio per classi di pendenza.

CARTA IDROGEOLOGICA

Lo studio per la compilazione della carta dovrà definire la situazione idrologica e idrogeologica, sia in prospettiva sismica, sia in funzione di eventuale utilizzazione e protezione delle risorse idriche.

CARTA DELLA ZONAZIONE DEL TERRITORIO DI PROSPETTIVA SISMICA

Attraverso l'elaborazione e l'esame dei dati ottenuti mediante le indagini di cui innanzi, e con l'ausilio, quando possibile, degli elementi ricavabili dalla carta del danno, si dovrà redigere una carta della zonazione del territorio, che ha per scopo la definizione di zone omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva sismica, specificando la natura del rischio.

Per la compilazione della carta potranno essere effettuate ulteriori indagini specifiche per la definizione della rigidità degli orizzonti di interesse geotecnico.

Le carte di cui innanzi costituiscono degli allegati ad una relazione generale illustrativa nella quale verranno trascritte le metodologie e commentati i risultati ottenuti.

Art. 13.

Nei comuni dichiarati sismici gli strumenti urbanistici generali vigenti devono essere adeguati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, entro il termine perentorio di dodici mesi. In mancanza vi provvede l'ente delegato all'approvazione dei detti strumenti urbanistici.

Per gli strumenti urbanistici generali adottati e già presentati per l'approvazione, l'amministrazione comunale provvederà al loro adeguamento entro il termine perentorio di dodici mesi dall'intervenuta approvazione.

Per quelli soltanto adottati per l'approvazione, il comune dovrà provvedere al loro adeguamento prima della trasmissione per l'approvazione. In mancanza vi provvede l'ente delegato.

Art. 14.

Strumenti urbanistici esecutivi

Prima della formazione degli strumenti urbanistici esecutivi nei comuni dichiarati sismici, devono predisporsi indagini geologiche-tecniche e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio.

Devono essere rilevate:

la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 20-40 metri, sulla base di indagini dirette e indirette;

caratterizzazioni geotecniche dei terreni mediante prove di laboratorio in sito;

andamento della falda idrica mediante indagine diretta;

caratterizzazione sismica dei terreni.

Ove necessario deve effettuarsi una analisi della stabilità dei versanti con idonei controlli topografici, inclinometrici e piezometrici.

La relazione generale, corredata da disegni e carte, illustra il piano delle indagini eseguite e le risultanze dando una chiara visione delle caratteristiche geologiche e geotecniche.

Le precedenti disposizioni si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non si è ancora iniziata l'attuazione.

Art. 15.

Le responsabilità per l'osservanza delle norme sismiche relative agli strumenti urbanistici di cui all'art. 1, secondo comma, ricadono nei limiti delle rispettive competenze sul geologo e sul progettista. Le stesse responsabilità ricadono su coloro che hanno concorso a modificare, in sede di adozione, lo strumento urbanistico.

Il parere dell'organo tecnico consultivo sugli strumenti urbanistici dei comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al primo comma dell'art. 13 della legge n. 64/1974.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 10.

Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la regione Campania corrisponde all'Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) un contributo annuo, al fine di sostenere il proseguimento dei suoi fini statutari, nonché di potenziare lo svolgimento delle attività di cooperazione e di ricerca, nel campo dei problemi e dei rapporti tra economia regionale e paesi in via di sviluppo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per l'anno 1982, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 177 « Contributo per il sostegno e lo sviluppo delle attività dell'ISVE », di nuova istituzione, prelevando l'occorrente importo dal cap. 200 del medesimo stato di previsione « Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39, è sostituito con i seguenti:

« Il comune è tenuto a rilasciare al richiedente ricevuta della domanda di concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, con l'attestazione della data di presentazione.

Nel caso in cui il sindaco non si pronunci sulla richiesta di concessione, nei termini di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, colui il quale ha presentato l'istanza

può, entro il termine perentorio di trenta giorni, presentare al presidente dell'amministrazione provinciale istanza di intervento sostitutivo per l'esame e le conseguenti determinazioni sulla predetta istanza di concessione.

Non si fa luogo all'intervento sostitutivo qualora il sindaco abbia chiesto documenti aggiuntivi ovvero modifiche progettuali, tranne che il richiedente la concessione vi abbia provveduto e sia decorso invano il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di tali documenti o modifiche.

Art. 2.

Dopo l'art. 8 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 8-*bis*. — L'organo competente all'esercizio delle funzioni previste dal presente titolo è il presidente dell'amministrazione provinciale ovvero l'assessore da questi delegato.

Art. 8-*ter*. — L'istanza di intervento sostitutivo deve essere notificata nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali al sindaco al quale è stata inoltrata l'istanza di concessione e presentata, con la prova dell'eseguita notificazione, all'amministrazione provinciale direttamente o mediante notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia e ricevuta della domanda di concessione edilizia. La mancanza di tali allegati non comporta l'inammissibilità della richiesta.

Art. 8-*quater*. — Il presidente della provincia o l'assessore a ciò delegato, invita il sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della provincia o l'assessore a ciò delegato, decorso invano tale ultimo termine, nomina tra i funzionari amministrativi della carriera direttiva un commissario *ad acta* il quale deve pronunciarsi sulla richiesta di concessione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della nomina, con le modalità e con la procedura di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediata comunicazione al sindaco ed al richiedente.

Il sindaco dal momento della nomina del commissario non può più pronunciarsi sulla richiesta di concessione.

Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni sono attribuiti tutti i poteri del sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare per l'istruttoria nella pratica gli uffici comunali.

Quando sia richiesto il parere di organi consultivi, ivi compresi quello della commissione edilizia, e questi non vengano espressi nel termine assegnato dal commissario nel rispetto delle leggi vigenti, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

Il commissario *ad acta* è personalmente responsabile del mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge, tranne che ciò non dipenda da cause a lui non imputabili.

Art. 8-*quinquies*. — Per le domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, di cui ai precedenti articoli 8, terzo comma, e 8-*ter*, decorre dalla detta data qualora sia già scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche.

La richiesta di intervento sostitutivo non deve essere corredata dalla ricevuta della domanda di concessione edilizia, ma deve indicare la data di presentazione della domanda stessa ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1983, n. **12.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1983, n. **13.**

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali

Art. 2.

Competenza all'accertamento ed alla contestazione della violazione

Le violazioni delle norme di cui all'art. 1 della presente legge sono accertate, contestate e notificate da:

a) gli organi incaricati della vigilanza ovvero del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

b) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con gli specifici poteri indicati al quarto comma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) gli organi abilitati espressamente dalle leggi vigenti.

In aggiunta agli organi espressamente incaricati della vigilanza o controllo ovvero abilitati, ai sensi, rispettivamente, delle lettere *a*) e *c*) del comma precedente, per le funzioni esercitate direttamente dalla Regione provvedono comunque i dipendenti regionali incaricati dal presidente della giunta regionale su conforme proposta dell'assessore competente per materia.

Qualora le funzioni di cui al primo comma siano state delegate o subdelegate a comuni, province, comunità montane o consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio, la Regione abbia individuato l'ente locale titolare, ad esse provvedono, oltre ai soggetti di cui al primo comma, lettera *b*), gli organi ed agenti degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

La Regione e gli enti individuati, delegati o subdelegati, possono comunque incaricare dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative agenti giurati che ne hanno facoltà in base alle vigenti leggi; detti agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al pretore.

Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.

I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Essi debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

Per gli accertamenti da effettuarsi su veicoli circolanti su aree pubbliche i funzionari debbono essere muniti di apposito distintivo che sarà stabilito dall'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 3.

Accertamento della violazione e processo verbale

La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento ed eventuale avvenuta contestazione o la sommaria descrizione dei motivi della mancata immediata contestazione di cui al successivo art. 4;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 7.

Art. 4.

Contestazione

La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate all'art. 4 e deve contenere la sommaria descrizione dei motivi della sua mancata immediata redazione.

In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonché per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Art. 5.

Notificazione della violazione

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante ovvero l'autorità competente da cui dipende il verbalizzante notificante il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma procedente decorrono dalla data della ricezione.

Il processo verbale viene notificato, anche da parte del dipendente dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 o 146 del codice di procedura civile.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o domicilio — anche di elezione — non siano noti, la notificazione del processo verbale nella forma preventiva dell'art. 142 del codice di procedura civile è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione del termine prescritto.

Art. 6.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero, per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 4, entro il maggior termine determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dall'obbligato in solido mediante versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale di versamento intestato alla tesoreria della Regione, dell'ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma.

Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

Il trasgressore, qualora si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del secondo comma del presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza dal beneficio della riduzione, è tenuto a darne prova mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità che ha contestato l'infrazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 7.

Mancato pagamento in misura ridotta
Ulteriori competenze

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel secondo comma e nei successivi articoli della presente legge, dalla Regione ovvero dagli enti locali delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.

L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 6 o non ne abbia avuto notizia, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato ai sensi dell'art. 8 successivo, nonché delle proprie osservazioni in merito:

a) al presidente della giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;

b) al sindaco, al presidente della giunta provinciale, della comunità montana o del consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai comuni, province, comunità montane o consorzi fra enti locali.

Art. 8.

Ordinanza-Ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, per il tramite dell'ufficio, comando o autorità che ha contestato l'infrazione, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.

L'autorità conpetente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, secondo comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti ove lo abbiano richiesto gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;

b) all'eventuale rimozione della situazione antigiuridica determinata dalla condotta tenuta;

c) alle precedenti infrazioni del trasgressore.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, per i residenti rispettivamente nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate dall'art. 5.

Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate, è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 9.

Schedario dei trasgressori

Il presidente della giunta regionale dispone la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

A tal fine gli enti delegati o subdelegati di cui all'art. 7 sono tenuti a darne immediata comunicazione al presidente della giunta dei provvedimenti adottati.

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore rilevati ai fini dell'applicazione del precedente art. 8 sono raccolti in uno schedario generale da istituirsi presso la giunta regionale.

Art. 10.

Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 6, secondo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'autorità competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della somma stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Art. 11.

Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

Art. 12.

Esecuzione forzata

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo alla esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca, si applica il sesto comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

Sequestro

Quando si è proceduto a sequestro, fermo restando che l'opposizione va proposta, secondo le rispettive competenze, all'autorità indicata all'art. 7, secondo comma della presente legge, si applica l'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14.

Confisca

Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, si applicano il terzo, il quarto e quinto comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

Altre sanzioni amministrative accessorie

Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e secondo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16.

Prescrizione

Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 17.

Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, primo comma, i quali li utilizzano:

a) la Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e finanza regionale;

b) gli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o sub-delegate;

c) gli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.

I predetti enti provvederanno a liquidare il quarto dei proventi contravvenzionali a norma della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 agli agenti scopritori.

Per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato i proventi vanno versati al Fondo assistenza e previdenza per il personale del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 384.

Art. 18.

Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicate, in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

La giunta regionale formula, ove ritenuto opportuno, criteri ed indicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di persistente inattività, di gravi o reiterate inadempienze ovvero, limitatamente alle funzioni subdelegate, di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 maggio 1980, n. 54, la revoca della delega o della subdelega.

Art. 19.

Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione

Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 2, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, secondo comma, alla Regione. In tal caso il presidente della giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo — individuato ai sensi dello stesso art. 7, secondo comma, lettera *b*) — dell'ente locale contestato.

Art. 20.

Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689

Ferma restando l'attività di coordinamento e di indirizzo della Regione, le funzioni amministrative proprie o delegate dello Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla sezione II, capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono delegate e subdelegate agli stessi enti ai quali sono state delegate o subdelegate le relative materie, salvo specifiche attribuzioni conferite con altre leggi regionali attualmente in vigore o che verranno in seguito emanate.

Restano di competenza della Regione le funzioni amministrative nelle materie della legge n. 689/81 non delegate, non subdelegate o per le quali la Regione non ha individuato altro ente, nonché la definizione degli eventuali procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, nell'ambito dell'attività di coordinamento e di indirizzo di cui al primo comma, predisporrà gli atti necessari per adeguare alla presente legge procedure e disposizioni in vigore.

Art. 21.

Accertamenti mediante analisi di campioni

Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale, per le materie di competenza della Regione:

a) sarà fissata la somma di denaro a carico del richiedente la revisione dell'analisi sulla base della quale è stata accertata la violazione di norma comportante l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

b) saranno indicati gli istituti incaricati della revisione medesima.

Art. 22.

Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. **14.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 2.

Il secondo comma del punto 2, capo IV, titolo III, dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale o l'assessore competente, se delegato, o il presidente della comunità montana su conforme e motivata deliberazione della giunta può, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedere al comune l'adeguamento dello strumento attuativo, in relazione: »

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

« Il tecnico incaricato dalla provincia o dalla comunità montana per l'istruttoria dello strumento urbanistico funge da relatore presso la sezione provinciale del comitato tecnico regionale, di cui, limitatamente alla pratica istruita, va considerato componente di diritto con voto consuntivo ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 15.

Individuazione delle aree occorrenti alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 26 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dei programmi già finanziati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla individuazione delle aree occorrenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, si applicano le seguenti norme.

Art. 2.
Individuazione delle aree

I comuni individuano le aree in zone destinate ad edilizia economica e popolare, ai sensi dello strumento urbanistico vigente o adottato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni che non dispongono del piano di cui al comma precedente o nel caso in cui le aree individuate nei piani predetti risultano insufficienti o geologicamente inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

In tutte le ipotesi previste dai precedenti commi, i comuni adottano deliberazione di localizzazione la quale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito, gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto, la deliberazione, unitamente alle opposizioni presentate, viene trasmessa all'ente competente ai sensi della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14. L'ente adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di venti giorni dalla ricezione della deliberazione comunale. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato e le opposizioni respinte.

Art. 3.

Le procedure di cui all'articolo precedente si applicano al programma costruttivo unitariamente inteso e comprensivo delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Art. 4.
Organo competente
ad emettere i provvedimenti espropriativi

I provvedimenti relativi all'occupazione temporanea di urgenza, la determinazione dell'indennità nonché tutti gli altri provvedimenti previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emessi dagli organi competenti ai sensi delle leggi regionali 19 aprile 1973, n. 23 e 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 5.
Dichiarazione pubblica utilità, urgenza
e indifferibilità delle opere

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 gennaio 1983

DE FEO

(1172)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1983, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12: « Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, è sostituito dai seguenti:

« Art. 2. — L'ordinato svolgimento della coltivazione di cave e torbiere viene assicurato dalla Regione attraverso uno specifico piano territoriale di coordinamento delle attività di cava. Tale piano, sulla base delle indagini geologiche e geominerarie, individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali può essere esercitata attività di coltivazione di cave e torbiere.

In sede di redazione del piano i comuni interessati saranno sentiti mediante apposite consultazioni.

Successivamente all'entrata in vigore di detto piano, le autorizzazioni per l'esercizio delle nuove attività estrattive potranno essere rilasciate esclusivamente per le attività conformi alle indicazioni del piano stesso.

Art. 2-*bis*. — Il piano territoriale di coordinamento delle attività di cava ha vigore a tempo indeterminato, salvo le eventuali variazioni conseguenti alla sua revisione da effettuarsi almeno ogni dieci anni.

I comuni interessati territorialmente dal piano sono tenuti ad adeguare ad esso entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le previsioni del proprio strumento urbanistico generale, ovvero ad osservare le indicazioni del piano stesso in sede di adozione dello strumento urbanistico generale, se privi di esso.

Nei territori di quei comuni che non abbiano adottato e trasmesso alla Regione la relativa variante entro il termine di cui al secondo comma le previsioni del piano prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali.

Nei confronti dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o provvisti di strumento urbanistico soggetto a revisione, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del piano senza che essi abbiano inviato alla Regione il proprio strumento urbanistico, adottato o revisionato, il piano è immediatamente operante con prevalenza delle proprie previsioni su eventuali *limitazioni stabilite da altre leggi regionali*, con esclusione di quelle previste dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi istitutive dei singoli parchi e riserve naturali regionali.

Art. 2-*ter*. — I comuni possono rilasciare le concessioni di edificare connesse all'esercizio del complesso estrattivo anche se le zone indicate dal piano territoriale di coordinamento delle attività di cava non sono state inserite nel programma pluriennale di attuazione.

Art. 2-*quater*. — Il piano territoriale di coordinamento delle attività di cava, oltre ad individuare le zone nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività estrattiva, deve contenere tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentire l'attuazione del piano stesso nei casi previsti ai commi terzo e quarto dell'art. 2-*bis*.

Il piano deve comunque indicare:

1) le sostanze minerali oggetto di coltivazione;

2) le modalità e le condizioni per l'esercizio delle attività estrattive;

3) la disciplina delle eventuali discariche;

4) le fasce di rispetto delle aree direttamente interessate;

5) gli schemi viari di collegamento alla rete stradale;

6) i parametri edilizi per i fabbricati di servizio;

7) le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli ai fini del recupero ambientale.

Art. 2-*quinquies*. — Il progetto del piano territoriale di coordinamento delle attività di cava è adottato, sentito il comitato tecnico urbanistico, dalla giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato, previa consultazione dei comuni interessati. Della avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bolettino ufficiale della Regione e su almeno due giornali quotidiani a diffusione nazionale.

Il progetto di piano è trasmesso ai comuni, il cui territorio è interessato dal piano medesimo, che, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositarlo nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

I comuni, esaminate le osservazioni presentate ai sensi del precedente comma e pronunciandosi su di esse con deliberazione del consiglio comunale, formulano il proprio parere da trasmettere alla Regione entro novanta giorni dal ricevimento del progetto del piano.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la giunta regionale, sulla base dei pareri pervenuti e sentito il comitato tecnico urbanistico, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano nella sua stesura definitiva.

La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso sui giornali quotidiani ed un esemplare del piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, le parole « dei piani territoriali comprensoriali » sono sostituite dalle seguenti: « del piano territoriale di coordinamento delle attività di cava di cui all'art. 2 ».

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 gennaio 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1983, n. 5.

Norme per la concessione di contributi di esercizio in favore dei trasporti pubblici locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge e suoi destinatari

La presente legge disciplina, a norma dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modalità per il conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tale scopo la Regione, nei limiti delle somme appositamente assegnatele ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, concede contributi annuali di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale a copertura della differenza fra i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti del traffico, come definiti e calcolati ai sensi dei successivi articoli della presente legge.

Ai fini della presente legge si intendono, per aziende di trasporto pubblico locale, gli enti locali, le aziende speciali degli enti locali, le aziende e gli esercizi che gestiscono servizi di trasporto collettivo di persone effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione dei servizi di gran turismo.

Art. 2.

Determinazione dei costi economici standardizzati

La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentiti gli enti delegati, gli enti proprietari e le aziende, determina per l'anno successivo il costo economico standardizzato di ciascuna azienda di trasporto pubblico locale tenuto conto della documentazione presentata a norma dell'art. 9 della presente legge e delle previsioni di variazione dei costi.

Il costo economico standardizzato di cui all'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, è distinto per modi e categorie di trasporto. Sono modi di trasporto i trasporti automobilistici e quelli ad impianto fisso. Sono categorie di trasporto i servizi urbani e quelli interurbani.

La giunta regionale non considererà distintamente il costo economico standardizzato per i modi e le categorie predette qualora i relativi servizi non risultino consistenti in rapporto al complesso dei servizi effettuati e quando la differenza dei costi fra i diversi modi e categorie di trasporto non sia significativa in rapporto al costo complessivo aziendale.

Costituiscono elementi per la determinazione del costo economico standardizzato:

a) il costo del personale;

b) i consumi di esercizio;

c) altri costi di esercizio ritenuti ammissibili, ad esclusione degli interessi passivi;

d) i costi per la riorganizzazione tecnica ed amministrativa delle aziende, per la gestione meccanizzata dei servizi amministrativi e statistici, per la contabilità dei ricavi e per l'accertamento della mobilità degli utenti a seguito dell'applicazione del sistema tariffario regionale;

e) le quote annue di ammortamento nei limiti del 50 per cento dei coefficienti fiscali previsti all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

f) le quote di accantonamento relative all'esercizio per il trattamento di fine lavoro del personale dipendente.

Gli elementi di costo di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) sono riconosciuti, ai fini della determinazione del contributo di esercizio, nella misura in cui trovino riscontro nei bilanci consuntivi e nei rendiconti che le aziende sono tenute a trasmettere alla giunta regionale a norma dell'art. 9, primo e secondo comma, della presente legge.

Qualora le aziende di trasporto pubblico locale non trasmettano nei termini la documentazione di cui al citato art. 9, primo e secondo comma, il relativo costo economico standardizzato viene calcolato analizzando comparativamente i servizi di trasporto pubblico locale svolti da altre aziende nella Regione.

Art. 3.

Costo economico standardizzato e percorrenze

Il costo economico standardizzato definito all'art. 2 della presente legge, è riferito al complesso delle percorrenze autorizzate ed effettuate dalle singole aziende di trasporto pubblico locale.

Fino all'emanazione delle norme regionali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151, allo scopo della determinazione dei contributi regionali di esercizio, sono ammesse variazioni in aumento delle percorrenze rispetto a quelle effettuate nel corso dell'esercizio finanziario che precede quello cui i contributi si riferiscono, solo se autorizzate dall'ente concedente per pubbliche calamità o per cause di forza maggiore ovvero quando trovino corrispondenti compensazioni in riduzioni nell'ambito della stessa azienda o di altre aziende di trasporto pubblico locale previa intesa fra gli enti concedenti.

Art. 4.

Rapporto « ricavi-costi »

La giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge, sentiti gli enti e le aziende ivi indicati, determina per ogni azienda di trasporto pubblico locale il rapporto « ricavi-costi » previsto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 nonché il suo incremento annuale.

Al fine di calcolare detto rapporto la giunta regionale, nella deliberazione prevista all'art. 9, primo comma, della presente legge con la quale approva lo schema di bilancio consuntivo tipo per le aziende di trasporto pubblico locale, definisce altresì i criteri per la determinazione dei ricavi e dei costi.

Al fine di determinare l'incremento annuale del rapporto « ricavi-costi » si tiene conto:

a) delle risultanze economiche del bilancio o del rendiconto e relativi allegati;

b) dei contributi per investimenti erogati annualmente anche per la riorganizzazione delle aziende ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1982, n. 6, con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 7, della legge stessa;

c) dell'obiettivo di conseguire progressivamente l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 5.

Ricavi presunti del traffico

Al fine del calcolo dei contributi di esercizio la giunta regionale assume, quale ricavo presunto del traffico per ciascuna azienda di trasporto pubblico locale, il maggior valore fra i ricavi determinati ai sensi della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35 e il prodotto tra il costo effettivo ed il rapporto « ricavi-costi » di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 6.

Determinazione dei contributi annuali di esercizio

I contributi annuali di esercizio di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge sono determinati, per ciascuna azienda di trasporto pubblico locale dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Contestualmente alla proposta di cui al comma precedente la giunta regionale presenta al consiglio una relazione sullo stato dei trasporti di interesse pubblico locale con particolare riferimento a:

a) quadro di sintesi della situazione economica desunta dai bilanci delle aziende di trasporto pubblico locale e del funzionamento complessivo del sistema dei trasporti regionali;

b) analisi sul funzionamento, sul coordinamento e sui risultati economici derivanti alle aziende dalla applicazione della legge regionale in materia di tariffe dei trasporti pubblici locali;

c) analisi sullo stato di attuazione degli interventi disposti a seguito della legge in materia di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, accompagnata dal rendiconto delle spese effettuate.

Art. 7.

Differenze fra le somme assegnate alla Regione e quelle spettanti alle aziende a titolo di contributi di esercizio

Nel caso in cui la quota del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni risulti di importo differente rispetto a quello risultante dalla somma dei contributi regionali determinati ai sensi dell'art. 6 della presente legge, il Consiglio regionale stabilisce, con la deliberazione ivi indicata, le modalità di ripartizione fra le aziende stesse delle riduzioni dei contributi regionali o dell'utilizzazione delle eccedenze.

Art. 8.

Modalità per la corresponsione di acconti sul contributo regionale dovuto a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere direttamente alle aziende di trasporto pubblico locale acconti sulle somme stanziate nel bilancio regionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende stesse.

Ciascun acconto viene calcolato sulla base di dodicesimi della somma corrisposta complessivamente a ciascuna azienda nell'anno precedente, proporzionalmente modificata in relazione alle variazioni della quota del fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammontare degli acconti non ancora corrisposti è ridotto del 20 per cento qualora le aziende non trasmettano alla Regione la documentazione di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della presente legge nel termine ivi indicato; la liquidazione della somma corrispondente a tale riduzione è subordinata alla presentazione della documentazione stessa.

Il conguaglio dei contributi spettanti annualmente alle aziende ai sensi dell'art. 7 è effettuato sugli acconti da corrispondersi alle stesse aziende negli esercizi successivi a quello di competenza.

Art. 9.

Documentazione che le aziende di trasporto pubblico locale devono fornire alla Regione

Per consentire la determinazione annuale del costo economico standardizzato, del rapporto « ricavi-costi » nonché il controllo sui risultati conseguiti relativamente all'obiettivo del riequilibrio economico e finanziario, le aziende di trasporto pubblico locale trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo od il rendiconto per il precedente esercizio finanziario, approvato ai sensi di legge e redatto secondo lo schema-tipo approvato dalla giunta regionale in conformità allo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Al bilancio consuntivo o al rendiconto dell'azienda di trasporto pubblico locale deve essere allegato:

a) apposito prospetto indicante costi e ricavi dell'esercizio suddivisi in:

costi e ricavi per servizi di trasporto ammessi a contributo ai sensi della presente legge;

costi e ricavi per servizi di trasporto non ammessi a contributo ai sensi della presente legge;

costi e ricavi per altre attività svolte dall'azienda;

b) descrizione analitica degli interventi economici e finanziari disposti dagli enti proprietari nel corso dell'esercizio anche per l'attuazione dell'eventuale piano previsto all'art. 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

c) tabella di raffronto fra costi effettivi e costi economici standardizzati;

d) dati contabili e statistici necessari per il calcolo degli indici di efficienza e di produttività dell'azienda.

Art. 10.

Disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale

I contributi di esercizio determinati a norma dell'art. 6 della presente legge non possono eccedere il disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale cui si riferiscono.

Per il ripiano delle eventuali perdite o disavanzi emergenti dai bilanci consuntivi o rendiconti delle aziende pubbliche, anche costituite in società a totale partecipazione pubblica, non coperti dai contributi corrisposti dalla Regione ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151. In tal caso, il piano di risanamento previsto al quarto comma del citato art. 6 è trasmesso alla Regione contemporaneamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 9 della presente legge; sono altresì trasmessi alla Regione i resoconti semestrali relativi allo stato di attuazione del piano stesso.

Art. 11.

Servizi di trasporto pubblico locale che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe

I contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe sono determinati sulla base di intese con le regioni interessate, approvate dalla giunta regionale.

Qualora tali intese prevedano la corresponsione di contributi di esercizio da parte della regione Liguria, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

Art. 12.
Norme transitorie

Il costo economico standardizzato di cui all'art. 2 e il rapporto ricavi-costi di cui all'art. 4 della presente legge per gli anni 1982 e 1983 sono definiti dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli enti delegati, gli enti proprietari e le aziende.

Gli acconti di cui all'art. 8 per l'anno 1982 sono determinati proporzionalmente alla partecipazione finanziaria da parte degli enti locali e della Regione per l'anno 1981 ai disavanzi di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale quale risulti accertata ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, e tenuto conto del rapporto ricavi del traffico-costi effettivi, esclusi ammortamenti e accantonamenti, risultante dai bilanci 1981 pervenuti alla Regione.

Le aziende di trasporto pubblico locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono alla Regione, con gli allegati di cui all'art. 9, secondo comma, il bilancio consuntivo ed il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1981 approvato ai sensi di legge, redatto secondo lo schema tipo di cui alla deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 257, attuativa della legge regionale 28 giugno 1978, n. 33, art. 4.

Le percorrenze di riferimento di cui all'art. 3 della presente legge per il 1982 sono quelle autorizzate ed effettuate nel corso dello stesso anno. Esse sono determinate da parte dell'ente concedente con apposito atto deliberativo da trasmettere alla Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
Garanzie su contratti di locazione finanziaria

I contributi di esercizio concessi dalla Regione a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale che stipuli con la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, FI.L.S.E. S.p.A. contratti di locazione finanziaria per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, su delega dell'azienda interessata che deve essere espressamente prevista in apposita clausola del contratto, saranno devoluti in caso di insolvenza, dalla Regione direttamente alla FI.L.S.E. S.p.A. su richiesta di quest'ultima, fino a totale pagamento di quanto dovuto dall'azienda stessa, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

L'applicazione di quanto previsto al comma precedente è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'azienda interessata e gli enti che ne sono proprietari dalla quale risulti espressamente l'assunzione a carico di questi ultimi dei canoni relativi alla locazione finanziaria.

Art. 14.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al cap. 3115 « Ripartizione della quota regionale del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione corrispondenti alla assegnazione a favore della Regione quale quota ad essa spettante sul fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 15.
Abrogazione e sostituzioni di norme preesistenti

Sono abrogati:

l'art. 3, primo comma, n. 8, e l'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28;

la legge regionale 7 aprile 1976, n. 12;

la legge regionale 6 dicembre 1976, n. 39;

la legge regionale 4 luglio 1977, n. 27;

la legge regionale 7 luglio 1977, n. 28;

la legge regionale 12 gennaio 1978, n. 7;

gli articoli 5, 6, 7, 8, della legge regionale 28 giugno 1978, n. 33;

la legge regionale 12 dicembre 1979, n. 46;

la legge regionale 30 maggio 1980, n. 31;

la legge regionale 29 gennaio 1982, n. 4.

Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La parola « semplici » di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35, è sostituita con la parola « sistemi ».

Art. 16.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 26 gennaio 1983

TEARDO

(1812)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1982, n. 88.
Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge regionale, in parziale attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per la ravvisata opportunità di inserire nella normativa regionale sull'uso del territorio i criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in vigore e per la formazione di quelli nuovi ai fini della prevenzione del rischio sismico, disciplina allo scopo predetto i controlli sulle costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 2.
Adempimenti per inizio lavori

Fermi restando tutti gli adempimenti relativi alla concessione ad edificare previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali e quelli di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 *non modificati dalle presenti norme, nelle località sismiche* comunque classificate ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio.

Gli adempimenti di cui al citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 possono aver luogo anche direttamente presso il menzionato ufficio del genio civile, che, in ogni caso, restituisce all'interessato una copia del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare di cui uno da consegnare al comune per i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'accertamento di conformità del progetto dei lavori alle prescrizioni per le zone sismiche concernenti le distanze e le altezze delle costruzioni.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione almeno dieci giorni prima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al suddetto ufficio del genio civile.

Tutti gli adempimenti di cui sopra sono prescritti anche per le varianti che nel corso dei lavori si volessero apportare alle opere previste nel progetto originario depositato.

Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché della presente legge sono valide anche agli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, se effettuate dal costruttore.

Art. 3.

Responsabilità

Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni contenute nalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 della legge stessa.

Il direttore dei lavori, cui compete anche la verifica della adeguatezza del progetto alle sudette prescrizioni, e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza della prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

Art. 4.

Documenti in cantiere

Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione dal competente ufficio del genio civile regionale, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.

Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori, il quale è anche tenuto a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 5.

Relazione a lavori ultimati

A lavori ultimati, sarà redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, anche nel caso di opere in cui non siano state impiegate strutture in conglomerato cementizio armato o in metallo.

Detta relazione sarà depositata entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori presso il competente ufficio regionale del genio civile, che ne restituirà copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, al direttore dei lavori.

Art. 6.

Controlli

Gli uffici del genio civile regionale effettueranno il controllo sia dei progetti delle opere che dei lavori in corso o ultimati, con il metodo a campione.

Il campione sarà scelto, mensilmente, nella misura del 10 % dei preavvisi pervenuti nello stesso periodo a termine dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, mediante sorteggio.

Il sorteggio avverrà entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi sessanta giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura.

I criteri in base ai quali il sorteggio dovrà avvenire saranno stabiliti con apposita deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche e della natura degli interventi.

Saranno sottoposti in ogni caso a controllo i progetti ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo nei riguardi della pubblica incolumità quali edifici ed impianti destinati a manifestazioni, spettacoli, grandi magazzini, mercati e simili.

Saranno altresì sottoposti a controllo i progetti ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione o che presentino particolari caratteristiche tecniche e costruttive.

Art. 7.

Utilizzazione delle opere

Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'art. 28 della legge 28 febbraio 1974, n. 64 è rilasciato dal competente ufficio del genio civile regionale soltanto nei casi in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti ai termini del precedente art. 6.

Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato per opere in cemento armato e a struttura metallica, quello di collaudo previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica e per le altre opere la relazione finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5 della presente legge integrata con la dichiarazione predetta.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge, ove non soggette alle sanzioni penali di cui al titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, saranno passibili di sanzione pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000, a seconda della gravità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 dicembre 1982

FEDERIGI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1982, n. 598)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 novembre 1982.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1982, n. **89.**

Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro a volo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attuazione del principio fondamentale del divieto di spettacoli e trattenimenti comportanti strazio o sevizie di animali contenute nell'art. 70 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nell'art. 129 del relativo Regolamento, ed in attesa di una nuova disciplina organica da parte della legislazione statale di tutta la materia del tiro a volo, è vietato l'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento.

Ferme restando le attribuzioni riservate al CONI dall'art. 56 lettera *b*) del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i titolari degli impianti nei quali si svolgeranno le attività agonistiche di cui a tale lettera, dovranno notificare la manifestazione al comune competente, dopo l'avvenuto riconoscimento della stessa da parte del CONI, con almeno sessanta giorni di anticipo, specificando i giorni di gara ed eventualmente degli allenamenti cui potranno partecipare solo gli iscritti alla gara in questione.

Ai soggetti che organizzano manifestazioni, gare od esercitazioni di tiro a volo con volatili di allevamento, vietato ai sensi del primo comma, i comuni applicano, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 (un milione) a lire 3.000.000 (tre milioni) e, in caso di recidiva, da L. 5.000.000 (cinque milioni) a L. 10.000.000 (dieci milioni).

Ai soggetti che usano volatili di allevamento nelle esercitazioni, manifestazioni e gare di tiro a volo, vietate ai sensi del primo comma, i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da L. 100.000 (centomila) a L. 300.000 (trecentomila) e, in caso di recidiva, da L. 500.000 (cinquecentomila) a lire 1.000.000 (un milione).

La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1984.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 dicembre 1982

FEDERIGI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1982, n. 598)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 ottobre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 novembre 1982.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1982, n. 90.

Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 14 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In coerenza con quanto operato a favore delle aziende concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale, per gli anni 1979 e 1980 in base all'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 1980, n. 67, convertito, con modifiche, in legge 16 maggio 1980, n. 117, la Regione è autorizzata a finanziare integralmente anche per l'anno 1981 gli oneri derivanti alle predette aziende da contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri stipulato in data 12 marzo 1980 e dal verbale di accordo in data 21 maggio 1981.

Gli oneri in parola sono esclusi dal conteggio del costo medio chilometrico da effettuarsi in base alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51, per l'anno anzidetto ai fini della determinazione delle passività di esercizio delle imprese interessate.

Art. 2.

In attesa della determinazione del costo economico standardizzato previsto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, i contributi da concedersi a titolo provvisorio per l'anno 1982 agli enti e alle aziende pubbliche e private che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale, in base alla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 8, potranno essere incrementati fino al 16 per cento del loro importo.

Per quanto riguarda le imprese private i contributi di cui al precedente comma saranno incrementati anche del beneficio finanziario previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

E' stabilita nell'aliquota dell'80 per cento delle passività determinate con i criteri di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51, la misura del contributo da concedersi in base alla legge stessa alle imprese interessate per gli anni 1979-80-81.

Restano confermati i contributi già concessi nella misura di cui sopra ai sensi della succitata legge regionale.

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito con il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 8, agli enti e alle aziende che esercitano linee automobilistiche integrative del servizio ferroviario, i contributi provvisori per l'anno 1982 di cui all'art. 1 della legge regionale stessa, sono concessi in misura corrispondente alla sovvenzione statale per le linee medesime risultante alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, integrata di una quota pari all'80 per cento della maggiore perdita di esercizio verificatosi nel 1981 rispetto alla predetta sovvenzione e quest'ultima quota incrementata del 16 per cento del suo ammontare.

Art. 5.

Ad evitare disparità di trattamento in situazioni pressoché identiche, la giunta regionale è autorizzata ad applicare la disposizione dell'art. 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151, anche a favore delle aziende costituite in società per azioni nelle quali la partecipazione pubblica non sia inferiore al 99 per cento del capitale sociale.

L'assunzione della relativa spesa sarà effettuata nella medesima percentuale di partecipazione degli enti pubblici al suddetto capitale sociale.

Art. 6.

Sono integralmente confermate le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 26 luglio 1978, n. 51.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4 e 6 della presente legge si fa fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio iscritti al cap. 42340 «Quota regionale del fondo nazionale trasporti. Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato (art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151) (finanziamento statale)» che presenta la necessaria disponibilità.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 5 della presente legge si fa fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio iscritto al cap. 42210 «Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private (leggi regionali 7 novembre 1977, numeri 75 e 76; 2 febbraio 1978, numeri 7 e 8; 26 luglio 1978, n. 51). Saldo 1981. (Finanziamento regionale) », che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 dicembre 1982

FEDERIGI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1982)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *ottobre* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 29 *novembre* 1982.

(1870)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1983, n. 4.

Modificazioni alla disciplina del fondo speciale di garanzia di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 3:

le parole « in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e 8 agosto 1972, n. 464, » sono sostituite con le parole « di integrazione salariale straordinaria, nonché di integrazione salariale ordinaria non di competenza della sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, 20 maggio 1975, n. 164, 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, »;

le parole « a favore di imprese associate al Consorzio medesimo » sono sostituite con le parole « a favore di ogni impresa industriale comunque associata per tale scopo al Consorzio medesimo ».

Art. 5:

le parole « ai benefici di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e 8 agosto 1972, n. 464, » sono sostituite con le parole « agli interventi di integrazione salariale previsti dall'art. 3;

dopo le parole « benefici stessi » aggiungere le parole « presso l'ufficio regionale del lavoro ».

Art. 6:

è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Il pagamento dell'importo a titolo di anticipazione, con decorrenza dalla data di richiesta degli interventi di integrazione salariale previsti dall'art. 3 o dalla successiva data stabilita in eventuali accordi sindacali, sarà effettuato mensilmente dall'istituto di credito convenzionato a favore dell'impresa richiedente su presentazione delle liste dei beneficiari.

L'impresa dovrà impegnarsi al rimborso di quanto ottenuto a titolo di anticipazione al momento del pagamento da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale degli interventi di integrazione salariale anche se il predetto Istituto effettui tale pagamento attraverso conguaglio. In tale ultimo caso il Consorzio potrà eccezionalmente assentire una rateizzazione del rimborso a favore dell'azienda.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale da parte del Ministero od autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo.».

Art. 7:

dopo l'art. 7 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 7-*bis*. — Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse per i lavoratori, che siano posti in mobilità extraziendale a seguito di accordo sindacale, a partire dal momento in cui rifiutino di accettare un posto di lavoro professionale equipollente che sia distante fino a 30 chilometri dal comune di dimora abituale, nonché anche se non posti in mobilità, a partire dal momento in cui comunque rifiutino di partecipare a corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti in seguito ad accordi sindacali ovvero, pur partecipandovi, non frequentino per almeno l'80 per cento le lezioni dei corsi, fatte salve le cause di assenza di cui all'art. 2110 del codice civile.

Le imprese sono comunque tenute a rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della decadenza del lavoratore dall'anticipazione stessa.

Art. 7-*ter*. — L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni può essere deliberata anche a favore di imprese che si trovino in amministrazione controllata, in liquidazione coatta amministrativa, nonché in presenza di dichiarazione di fallimento, previo ottenimento in ogni caso dell'autorizzazione alla prededuzione dell'attivo fallimentare di quanto ricevuto a tale titolo.».

Art. 8:

il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) elenco delle imprese comunque aderenti per i fini di cui al presente capo al Consorzio sottoscritto dal presidente;».

Art. 9:

il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) restituire alla provincia la somma rimasta disponibile sul fondo speciale nei termini che saranno stabiliti con successiva legge.».

Art. 2.

I benefici derivanti dalle disposizioni dalla presente legge possono essere attribuiti a far data dal 1° dicembre 1982 sempreché non siano già stati concessi per gli stessi periodi i benefici della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

Ferme restando le ammissioni alla garanzia già predisposte per eventuali anticipazioni, è abrogato l'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 gennaio 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1856)

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1983, n. 5.

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni delle assemblee comprensoriali e dei consigli comunali e circoscrizionali e modificazioni della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'*8 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni delle assemblee comprensoriali con quelle dei consigli comunali ed eventualmente dei consigli circoscrizionali, l'ufficio elettorale di sezione costituito ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8, adempie altresì le funzioni di competenza dell'analogo ufficio elettorale previsto per le elezioni di consigli comunali e circoscrizionali.

In tal caso si osservano le disposizioni della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8, come modificata dai successivi articoli, con i seguenti adattamenti:

a) le operazioni preliminari, l'accertamento del numero dei votanti e lo spoglio dei voti sono svolte, per ciascuna elezione, senza interruzione nell'ordine prima per la elezione dell'assemblea comprensoriale, poi per la elezione del consiglio comunale ed infine, se del caso, per quella del consiglio circoscrizionale;

b) il bollo delle sezioni fornito o adottato dalla giunta provinciale per le elezioni delle assemblee comprensoriali viene utilizzato anche nelle operazioni relative all'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle assemblee comprensoriali ed a quelle dei consigli comunali sono a carico della provincia in ragione del 50 per cento;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle assemblee comprensoriali, a quelle dei consigli comunali ed a quelle dei consigli circoscrizionali sono a carico della provincia in ragione di un terzo.

Art. 2.

Alla legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 6:

la parola «due» è sostituita con la parola «tre».

Art. 7:

all'art. 7 sono soppresse le parole «che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedano, alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel territorio della provincia di Trento.».

Art. 11:

al primo comma le parole «ai sindaci ed ai presidenti dei comprensori», sono sostituite con le parole «ai presidenti dei comprensori nonché ai sindaci»;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

«Qualora nel corso del procedimento elettorale preparatorio siano indette elezioni comunali, il prsidente della giunta provinciale, nel rispetto delle norme che le disciplinano e previa deliberazione della giunta, può disporre con proprio decreto il rinvio delle elezioni comprensoriali, fissandone contestualmente la nuova data previa le intese di cui al primo comma, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni medesime in coincidenza con le elezioni comunali; il decreto viene portato a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco. Si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.».

Art. 12:

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento economico dei componenti l'ufficio elettorale, corrisposto dalla provincia a carico dello stanziamento di cui all'art. 32 della presente legge, è quello previsto dal quinto comma dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato dell'80 per cento per i comprensori con più di cento sezioni. ».

Art. 19:

al primo comma dopo le parole « cinque scrutatori » sono aggiunte le parole « che sono nominati ai sensi della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 22:

al primo comma la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale e l'arredamento della sala nonché recapitare allo stesso, per il successivo inoltro al pretore, il plico contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e le schede avanzate. ».

Art. 25:

è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del comprensorio pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. ».

dopo l'art. 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-*bis* - Rinvio. — Fermo restando quanto disposto dagli articoli 23, 24 e 25, gli uffici elettorali comprensoriali nell'espletamento dei propri compiti osservano, con i dovuti adattamenti, le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 53 della legge regionale 18 giugno 1964, n. 23.

Salvo quanto disposto dall'art. 22, per gli adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio non di competenza degli uffici elettorali comprensoriali si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

Art. 32:

all'inizio dell'articolo vengono inseriti i seguenti commi:

« Il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni delle assemblee comprensoriali è fornito dalla provincia direttamente ai comuni.

Gli oneri per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla giunta provinciale sono anticipati ai comuni e rimborsati dalla provincia secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale in relazione alle spese necessarie per l'espletamento dei predetti compiti.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare ai comuni, prima delle consultazioni, a titolo di acconto somme di importo pari al 90 per cento dell'ammontare dei rimborsi determinati ai sensi del comma precedente. ».

Art. 3.

Gli allegati *A* e *B* della legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 marzo 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(1857)

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1983, n. **6**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti di leggi provinciali

Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonchè i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative alle leggi provinciali indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1983, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1983 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 3.

Modifica delle modalità di iscrizione in bilancio dei limiti di impegno autorizzati con leggi provinciali

Le quote impegnate e non pagate entro la scadenza dell'esercizio finanziario 1982 delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati in base alle leggi provinciali indicate nella tabella *C* annessa alla presente legge ed iscritte nei bilanci della provincia per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, sono transitate tra le economie.

Le annualità di cui al precedente comma, a modifica di quanto disposto dalle predette leggi provinciali e loro successive modificazioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia per l'anno 1983 nell'importo indicato nella medesima tabella, in relazione alle somme ritenute necessarie per far fronte agli impegni che verranno a scadenza entro il 31 dicembre 1983.

Per gli esercizi successivi, secondo la durata dei singoli limiti di impegno, fino all'ultimo anno di iscrizione indicato nella medesma tabella, l'importo relativo alle predette annualità sarà determinato annualmente con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a quello indicato nella tabella stessa per l'anno 1984, in relazione all'ammontare della proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti d'impegno di cui alla medesima tabella sono rideterminati dalla ragioneria, a termini dell'art. 55, sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo la diversa iscrizione in bilancio dei limiti stessi, disposta in attuazione del presente articolo.

Art. 4.

Piano straordinario di edilizia scolastica

Per corrispondere alle esigenze di edilizia scolastica, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano straordinario ad integrazione del secondo piano triennale di interventi previsto dalla legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni.

A tal fine, in deroga alle procedure previste dall'art. 3 della medesima legge provinciale, la giunta provinciale formula, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una pro-

posta di piano articolata per comprensori, indicando le opere da realizzare e i criteri generali seguiti. La proposta di piano e trasmessa alle giunte dei comprensori interessati che, entro i trenta giorni successivi, possono formulare osservazioni in merito. Decorso il termine, la giunta provinciale approva il piano con oneri a carico delle autorizzazioni di spesa relative al titolo I della stessa legge provinciale.

Per l'individuazione e l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nella citata legge provinciale numero 36.

Art. 5.

Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3 «Nuova regolamentazione delle borse di studio della provincia»: abrogazioni di disposizioni per gli studenti di istituti di istruzione superiore.

E' abrogata la lettera *a)* dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le borse di studio per studenti che frequentano istituti di istruzione superiore, fatto salvo l'espletamento delle pratiche in corso per l'assegnazione e l'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 1981-82.

Art. 6.

Integrazione del fondo sanitario provinciale per oneri relativi a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.

In attesa dell'entrata in vigore del piano sanitario provinciale le unità sanitarie locali assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti o istituzioni pubbliche interessate, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.

Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti, in base ad appositi parametri, i limiti riferiti al numero delle persone assistibili e al costo *pro capite*, entro i quali le unità sanitarie locali assumono la spesa inerente alle prestazioni indicate nel comma precedente e sono impartite direttive in ordine alle modalità di erogazione delle anzidette prestazioni. Con deliberazione della giunta provinciale è approvato altresì uno schema tipo al quale debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma medesimo.

In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, il fondo sanitario provinciale di parte corrente per l'esercizio finanziario 1983 è incrementato, ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, di L. 1.000.000.000.

Art. 7.

Riferimento di spesa per la concessione della indennità di abbattimento di bestiame affetto da linfosarcoma

Alla concessione della indennità di abbattimento di bovini di cui al sesto comma dell'art. 33 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, introdotto con l'art. 15, n. 10), della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, si provvede con le autorizzazioni di spesa relative all'art. 35 della stessa legge provinciale numero 17.

Art. 8.

Sottoscrizione di azioni del centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a.» di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 3.000.000.000.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 9.

Legge provinciale concernente «Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti»: autorizzazione di spesa.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato lo stanziamento di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 10.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere»

Il secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificato con l'art. 1, n. 9), della legge provinciale 27 dicembre 1982, n 31, è sostituito dal seguente:

«I prezzi indicati nella tabella sono riferiti a tutte le prestazioni abituali, ad eccezione della somministrazione di bevande. In essi è compresa l'imposta sul valore aggiunto ed esclusa l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno può essere compresa nel prezzo qualora ne venga fatta espressa menzione nella tabella».

Art. 11

Legge provinciale concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»: integrazione ed autorizzazione di spesa.

Ai fini dell'art. 49 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Ai fini dell'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere che, già incluse in detti programmi, siano state affidate prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, nonché per i superi di spesa relativi ad aggiornamento prezzi, ad affidamento di lavori con offerte in aumento ed a perizie suppletive e di variante di opere per le quali siano stati già concessi, alla stessa data, i contributi di cui all'art. 2 della citata legge provinciale n. 46, continuano ad applicarsi, anche in deroga alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, le disposizioni di cui alla legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46.

Le disposizioni di cui all'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, si intendono riferite anche alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, e successive modificazioni.

Art. 12

Anticipazione alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè

Al fine di assicurare il regolare esercizio del servizio pubblico di trasporto in concessione alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, la provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della società medesima un'anticipazione sulle somme che ad essa saranno attribuite ai sensi della legislazione statale sui trasporti pubblici in concessione.

L'anticipazione è concessa per un importo massimo di L. 5.000.000.000 fino al 31 dicembre 1983, mediante apertura di credito a un tasso pari a quello praticato alla provincia dal proprio tesoriere sulle giacenze di cassa non vincolate, in base ad apposita convenzione che disciplina le modalità di utilizzo e rimborso dell'anticipazione.

Art. 13.

Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48: «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse».

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Le somme versate alla tesoreria della provincia a titolo di concorso per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 23 della presente legge saranno introitate nel bilancio della provincia. Eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione degli interventi predetti non comportano variazioni nell'entità dei concorsi che restano acquisiti al bilancio provinciale negli importi originariamente versati.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse disposta l'attuazione degli interventi, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite dalla provincia».

Art. 14.
Modificazioni alla legge provinciale 31 *ottobre* 1977, *n.* 30: «*Norme per la difesa dei boschi dagli incendi*»

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Le somme riscosse ai sensi degli articoli 3, quarto comma, 15, ultimo comma, e 17 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della provincia.

Eventuali economie di spesa derivanti dall'esercizio delle opere di cui al quarto comma dell'art. 3 non comportano variazioni nell'entità dei concorsi ivi indicati che restano acquisiti al bilancio provinciale negli importi originariamente versati. Nel caso in cui per qualunque motivo non fosse disposta l'esecuzione delle opere, le somme anticipate dai proprietari saranno agli stessi restituite dalla provincia».

Art. 15.
Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari

Per l'esercizio finanziario 1983 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

L. 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

L. 1.500.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

Art. 16.
Modalità di assunzione di impegni di spesa

Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con leggi provinciali 29 novembre 1973, n. 59, art. 4, lettere *a*), *b*) e *d*), 23 gennaio 1975, n. 16, 1° settembre 1975, n. 46, articoli 2, 3 e 4, 27 dicembre 1975, n. 55, articoli 5 e 6, 31 gennaio 1977, n. 7, art. 5, 26 agosto 1977, n. 17, articoli 10, lettere *c*) e *d*) e 18, 6 settembre 1978, n. 44, art. 13, 11 dicembre 1978, n. 58, art. 33, 18 novembre 1978, n. 47, art. 27, 6 maggio 1980, n. 11, art. 3, 15 dicembre 1980, n. 38, art. 5, e successive loro modificazioni ed integrazioni, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 17
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 142.165.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 6, 8, 9, 11, 12 e 15 della presente legge nonché del maggiore onere di L. 6.452.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede, per l'importo complessivo di L. 148.617.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 2 della medesima legge, per l'importo complessivo di L. 18.159.000.000;

dal recupero dell'anticipazione disposta a termine dell'art. 12 della stessa legge a carico del medesimo esercizio finanziario;

da una quota di fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1982 per il rimanente importo di L. 125.458.000.000.

Al complessivo onere di L. 134.310.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1984 e 1985, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 marzo 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1983, n. 7.
Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *marzo* 1983)

(*Omissis*).

(2152)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831150)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.